

Allegato D
Definizione di EURIBOR

A. EURIBOR

Per “**EURIBOR**” s’intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo *Screen Rate* (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno *Screen Rate* è disponibile, lo *Screen Rate* applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno *Screen Rate* non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due *Screen Rate*, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l’altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d’interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il “**Periodo di Riferimento**”).

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono, il termine “disponibile” indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate System Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall’European Money Markets Institute (EMMI), sotto l’egida dell’EMMI e dell’EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall’EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla CDP.

“**Screen Rate**” indica il tasso di interesse per depositi in euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un’ora successiva di gradimento della CDP, di un giorno (la “**Data di Ricollocamento**”) che cade:

- (i) 5 (cinque) o, se del caso, 4 (quattro) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la Data di Erogazione, ai soli fini della determinazione del tasso d’interesse ai sensi dell’Articolo 3.01, paragrafo (ii); ovvero
- (ii) 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d’inizio del relativo periodo di riferimento, per tutti gli altri casi,

e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla CDP.

Nel caso in cui tale *Screen Rate* non sia pubblicato, la CDP dovrà richiedere ai principali uffici situati nell’eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla CDP, di rilevare i tassi per depositi di importo in euro paragonabile all’importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla CDP, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla CDP stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla CDP, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla CDP che includa tutti i costi della CDP per il finanziamento della relativa Erogazione sulla base del tasso di riferimento della CDP applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della CDP.

B. Generale

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla centomillesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La CDP informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla CDP), la CDP può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.